

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 32**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice MANIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001**

—————

**Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio  
artistico barocco della provincia di Lecce**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, il cui testo è stato approvato in 7<sup>a</sup> Commissione, in sede deliberante, con procedura d'urgenza e con voto unanime nella seduta del 28 febbraio 2001, nel corso della XIII legislatura, integra le azioni di tutela e recupero del patrimonio artistico costituito dal barocco della provincia di Lecce, estendendo gli effetti della legge vigente riguardante il solo comune capoluogo, come è giusto, data la rilevanza artistica, anche ad altri complessi monumentali individuati dall'università di Lecce ed inseriti negli itinerari barocchi.

Si tratta perciò di tutelare un patrimonio di eccezionale valore artistico, di rilevanza nazionale ed internazionale, che costituisce, come è noto, una delle più significative attrattive artistico-culturali del Mezzogiorno. Il barocco leccese ha la sua più straripante manifestazione nella città di Lecce, ma costituisce un particolare complesso unitario con gli insediamenti barocchi del Salento, come dimostrano qualificati studi in materia.

Non è la prima volta che il Parlamento ed il Governo affrontano il recupero del barocco leccese che – si ribadisce – in alcuni casi co-

stituisce una vera e propria emergenza, anche a causa della friabilità della pietra leccese, particolarmente esposta ad agenti atmosferici, tanto da creare un apposito centro per la sua salvaguardia.

Si pensi al comune di Nardò, uno dei centri più significativi e ricchi di testimonianze barocche dopo il capoluogo, che ne ha visto nascere i principali maestri e che ha visto addirittura il crollo del tratto di strada, tuttora chiuso, che collega la famosa piazza con il sedile barocco all'antica cattedrale con il contiguo palazzo vescovile e il chiostro dei carmelitani.

Le prime proposte di legge per il recupero del barocco leccese furono presentate alla Camera dei deputati nel 1983 per iniziativa delle deputate Poli Bortone e Gelli, esaminate sia nella X sia nella XI legislatura con la firma di tutti i Gruppi parlamentari, e confluite in un testo unificato elaborato da un comitato ristretto, che è stato ripresentato nella XII legislatura (atto Camera n. 275) e successivamente nella XIII legislatura (atto Camera n. 941), approvato in via definitiva e divenuto legge 9 marzo 2001, n. 59.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico architettonico ed artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie è di preminente interesse nazionale.

## Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. L'approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,

quale contributo dello Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 effettuati dai comuni di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie. Al relativo onere, pari a lire 5.000 milioni annue per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.